

N. R.G. 916/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**

Sezione Unica CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 916/2016

tra

[REDACTED]

ATTORE/I

e

[REDACTED]  
[REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi 14 luglio 2017 ad ore 10,00 innanzi al dott. Susanna Zavaglia, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED] che conclude come da atto di citazione;

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED] e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

Per [REDACTED] l'avv. ROCCHI CRISTIANA

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Gli avv.ti Rocchi e [REDACTED] precisano le conclusioni come da memorie depositate in via telematica insistendo nelle rispettive conclusioni.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice  
dott. Susanna Zavaglia





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zavaglia ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 916/2016 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] N.41 RIMINI presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in PIAZZA MALATESTA 19/B 47923 RIMINI presso il difensore avv. [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. ROCCHI CRISTIANA e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in CORSO D'AUGUSTO 193 47921 RIMINI presso il difensore avv. ROCCHI CRISTIANA

CONVENUTI

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato in data 19.02.2016, [REDACTED] conveniva in giudizio la madre [REDACTED] e la sorella [REDACTED] per sentirle dichiarare obbligate a corrispondere all'attrice gli alimenti nella misura di € 500,00 mensili o in quella ritenuta di giustizia. Esponeva di essere affetta da "ileostomia per fistola retto vaginale, endometriosi, epatopatia hcv asintomatica", di essere iscritta alle liste degli invalidi civili al 55%, di non poter svolgere alcuna attività lavorativa e di essere attualmente disoccupata.

Costituitesi in giudizio, entrambe le convenute chiedevano il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto.



La causa veniva istruita tramite l'espletamento di prove orali e, all'udienza del 14.7.2017, veniva discussa e decisa.

Ciò premesso, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.

Invero, la nascita dell'obbligazione alimentare presuppone non solo l'esistenza di un legame soggettivo tra avente diritto e obbligato ma anche due requisiti di carattere oggettivo, individuati dall'art. 438 c.c. nell'esistenza di uno stato di bisogno dell'avente diritto – e della correlativa incapacità di provvedere al proprio mantenimento – nonché nella capacità economica dell'obbligato.

E' irrilevante che lo stato di bisogno sia sorto per cause attribuibili al soggetto; è necessario tuttavia che costui si attivi, ove possibile, per rimuovere tale stato: l'incapacità di provvedere al proprio mantenimento va intesa soprattutto in relazione a un normale sforzo, che si richiede a colui che versa in stato di bisogno, volto a procurarsi un lavoro che gli consenta di provvedere da sé alle proprie necessità o a liquidare il proprio eventuale patrimonio per ottenere i mezzi di cui vivere.

Quanto all'onere della prova, si ritiene che la prova del requisito soggettivo e dello stato di bisogno spetti a chi chiede gli alimenti, che dovrà anche dimostrare l'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa (v. Cass. 30.9.2010 n. 20509, per cui: "siccome tale diritto (agli alimenti, n.d.r.) è legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa. Se questi è in grado di trovare un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dai soggetti indicati nell'art. 433 c.c."); del pari, spetta all'alimentando la prova della possibilità economica dell'obbligato.

Nel caso di specie, la parte attrice non ha fornito la prova dei predetti requisiti. Quanto allo stato di bisogno, ella si è limitata a produrre documentazione medica risalente e del tutto inidonea a dimostrare di essere affetta da una patologia invalidante al punto tale da non poter provvedere al proprio mantenimento. I certificati prodotti, infatti, fanno riferimento ad un'invalidità parziale (al 55%) dovuta ad una patologia ("ileostomia per fistola retto



vaginale”) che affliggeva l’attrice nel 2013, prima che fosse sottoposta nel 2014 all’intervento chirurgico risolutivo presso la clinica Villa Maria di Rimini (e sull’intervenuta guarigione della [REDACTED] si veda la testimonianza del medico dott. [REDACTED] Stefano, resa all’udienza del 7.4.2017). Nulla è stato prodotto (né, per la verità allegato) in ordine alle condizioni di salute dell’attrice successivamente a tale intervento.

D’altro canto, neppure è stato dimostrato che le condizioni di salute dell’attrice le impediscano di esercitare un’attività lavorativa idonea a provvedere al proprio sostentamento. Al contrario, i testi escussi hanno riferito che, dal mese di maggio 2014, la [REDACTED] ha ripreso a lavorare come fotografa in spiaggia, tanto che è stata assunta una badante per accudire l’anziana madre [REDACTED], che necessitava di assistenza quotidiana. In particolare, la teste [REDACTED] badante di [REDACTED] nell’estate del 2014, ha confermato che durante il periodo di assistenza alla [REDACTED], dal mese di giugno al mese di settembre, [REDACTED] era spesso fuori casa, essendo impegnata a svolgere attività lavorativa come fotografa a Riccione dal lunedì alla domenica,

Anche [REDACTED], assistente sociale che all’epoca dei fatti prestava assistenza alla [REDACTED], ha confermato tale circostanza precisando: “Così mi riferiva lei, per questo si è valutato di sostituirla nell’assistenza alla madre con una badante. Io nel mese di luglio 2014, precisamente il 26 luglio 2014, ho verificato la presenza della badante per assistere la madre della [REDACTED]” ADR: “In quella occasione era presente solo la badante e la madre della [REDACTED]”.

Ancora, [REDACTED], marito di [REDACTED], con riguardo all’attività svolta dalla cognata ha dichiarato: “So che lavorava a Riccione come fotografa perché durante la stagione estiva abbiamo dovuto trovare una badante per la [REDACTED] perché [REDACTED] lavorava e non poteva stare con la madre”.

Dall’istruttoria espletata è emerso dunque che [REDACTED] ha lavorato negli anni successivi all’intervento subito nel 2014 maturando anche periodi contributivi utili alla pensione, come si evince dall’estratto conto della posizione previdenziale depositato dall’INPS nel fascicolo telematico in data 15.02.17 (con particolare riguardo agli anni 2015



e 2016); tanto che con mail del 15.12.15 la [redacted] ha comunicato all'avv. [redacted] (nella qualità di amministratore di sostegno della [redacted]), di aver iniziato a lavorare da poco e che si rendeva disponibile a pagare l'affitto dell'alloggio Acer, stante la temporanea assenza della madre ricoverata presso la RSA Vici Giovannini per ricevere le necessarie cure (doc. n. 10 fasc. Guerra).

Con riguardo alla convenuta [redacted] manca inoltre la prova della possibilità economica a prestare gli alimenti: la [redacted], affetta da demenza vascolare con deterioramento cognitivo moderato e da altre patologie per le quali è stata riconosciuta invalida civile al 100% (docc. 4 e 6 fasc. [redacted]) ha quale unica fonte di sostentamento una pensione INPS (comprensiva dell'indennità di accompagnamento) di circa € 1.100,00 mensili (docc. 5 e 6), neppure sufficiente a coprire la retta mensile della casa di cura "Gli Ulivi" di Morciano di Romagna ove è ricoverata dal mese di febbraio 2016, pari a circa € 1.500,00 (doc. 15 fasc. [redacted]). Il pagamento della retta è possibile solo grazie al contributo economico offerto dall'altra figlia [redacted] e da un piccolo contributo di circa € 200,00 mensili stanziato dal Comune di Riccione.

Quanto alla sorella [redacted], va rilevato che ella sarebbe comunque tenuta al pagamento degli alimenti nella misura dello "stretto necessario" che, come sopra evidenziato, l'attrice è certamente in grado di procurarsi autonomamente.

La domanda da quest'ultima proposta va dunque rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avuto riguardo al reale valore della causa (indeterminabile) anziché a quello dichiarato dalla parte attrice (€ 500).

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,

rigetta la domanda di [redacted] nei confronti di [redacted] e [redacted]

la condanna alla rifusione delle spese processuali che liquida, per ciascuna convenuta, in E. 6.500 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a..



Sentenza n. 766/2017 pubbl. il 14/07/2017  
RG n. 916/2016

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.

Rimini, 14 luglio 2017

Il Giudice  
dott. Susanna Zavaglia

